

MATTEO LAMACCHIA

“*Ius exclusivae*” e *conclave*:

il diritto di veto delle potenze cattoliche nella storia delle elezioni pontificie

Abstract: *The aim of our work is the thematization, from a predominantly historical point of view, of an issue that has gone through the history of the church from the beginning of the modern era until the beginning of the twentieth century. Specifically, it deals with the problem concerning the numerous and systematic interference of European temporal sovereigns, in particular the kings of Spain, France and Austria (Holy Roman Empire), towards the regular conduct of the papal election during the conclave. These interferences, illegal but accepted by ecclesiastical superiors, were exercised through the use of *ius exclusivae* or a veto right enjoyed for centuries by the rulers of the aforementioned European Catholic States. This right was made to be used against an unwelcome participant in the conclave to make it ineligible. We will go through the history related to the exercise of this ambiguous juridical instrument, a history that inevitably intertwines with the political events of the European continent, also focusing on the numerous attempts of the Church to oppose it.*

Keywords: *Ius exclusivae*; Diritto di veto; Giurisdizionalismo; Iura maiestatica circa sacra; Conclave.

Con il presente lavoro vogliamo contribuire a far luce, da un punto di vista prevalentemente evenemenziale e storiografico senza però tralasciare l'aspetto più riflessivo sostanziato dalla descrizione degli eventi, sulla questione delle possibili ingerenze al regolare svolgimento dell'elezione pontificia perpetrate attraverso l'uso dell'ambiguo e storicamente misconosciuto strumento giuridico dello *ius exclusivae*. Si tratta di un diritto di veto di cui hanno goduto per secoli i regnanti di alcuni importanti stati cattolici europei da utilizzare nei confronti di un partecipante al conclave poco gradito per renderlo ineleggibile: «La speciale prerogativa spettava esclusivamente ai sovrani di tre Stati che potevano vantare particolari benemerite storiche di protezione nei riguardi della Chiesa: allo “Apostolico” Imperatore d’Austria, al “Cristianissimo” re di Francia ed al “Cattolico” re di Spagna». ¹ Siamo di fronte, lo vedremo, a ingerenze ²

¹ U. D’ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, Roma, e-mediaitaly, 2013, p. 107.

² La dottrina giuridica ha codificato in maniera chiara e condivisa una vasta tipologia di possibili ingerenze delle autorità civili nei confronti delle prerogative del governo ecclesiastico nell’ambito del sistema giurisdizionalista (anche per quanto riguarda questioni attinenti alla sfera eminentemente sacra e

più o meno legali e più o meno accettate, cioè istituzionalizzate ed entrate a far parte della normale prassi procedurale, messe in pratica da soggetti politici tecnicamente esterni ed estranei al processo di votazione e scelta del romano pontefice e vescovo romano,³ quindi formalmente inabilitati ad ogni intervento diretto, ma estremamente interessati ad influenzarne in maniera decisiva l'andamento e l'esito finale, essendo quest'ultimo fortemente decisivo per i destini futuri delle realtà politico-statali coinvolte nell'ingerenza.

Come spiega Roberto Guttoriello, «con l'elezione di Gregorio XIV (1590-1591) esplose un fenomeno tangente ad alcune elezioni: il diritto di esclusiva o di veto. Con lo *ius exclusivae* alcune potenze europee opponevano un divieto alla scelta di alcuni candidati a loro non graditi. Solitamente il veto veniva pronunciato dal cardinale di

spirituale). I cosiddetti *iura maiestatica circa sacra*, o *jure in sacris* negli stati protestanti, vanno «dal diritto di proteggere la Chiesa dai pericoli esterni (*ius advocatiae* o *protectionis*), al diritto di proteggerla dai pericoli interni quali le eresie (*ius reformandi*), al diritto di porre il veto alla nomina di un ufficiale ecclesiastico (*ius exclusivae*), al *placet* riguardo all'efficacia civile di norme o istituti canonici nonché alla pubblicazione di atti ecclesiastici, al diritto di nominare i Vescovi, al diritto di sequestrare redditi di un ufficio il cui titolare svolga attività difforme dalle direttive regie (*ius circa temporalia officia*), al diritto di impugnare “per abuso” (*ius appellationis*) direttamente di fronte al Sovrano un provvedimento ecclesiastico ritenuto ingiusto, al diritto di suprema ispezione dell'intera attività ecclesiastica (*ius inspectionis*), al diritto di incamerare i redditi di un beneficio vacante (*ius regaliae*): gli *iura circa sacra*, che il Principe assoluto rivendica come “ossa della propria corona”, consentono un intervento dello Stato nell'ordine spirituale così penetrante da travolgere ogni libertà ed autonomia della Chiesa». O. FUMAGALLI CARULLI, *La promozione della tolleranza religiosa e della non discriminazione come fattore fondamentale per assicurare la Tranquillitas Ordinis. A 50 anni da Pacem in terris*, in «Ius Canonicum», LIII, 105, Giugno 2013, pp. 178-179. Cfr. ID. “*A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio*”. *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano, Vita e pensiero, 2006, pp. 27-29; A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, Cerro al Volturno, Volturnia Edizioni, 2012, pp. 85-86; P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano*, Milano, Giuffrè, 1946; A. PIOLA, *Giurisdizionalismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VII, Utet, 1961, pp. 983-985; P. ORESTANO, *Introduzione allo studio del Diritto Romano*, Bologna, Il Mulino, 1987; O. BUCCI, *Le ragioni del diritto nella storia della Chiesa*, Roma, Institutum Theologicum Franciscanum, 2002.

³ Come testi generali di consultazione per quanto riguarda la storia dei papi indichiamo le datate ma sempre interessanti opere enciclopediche di Leopold von Ranke e Ludwig von Pastor, il cui unico limite è quello di non contemplare gli eventi più recenti in quanto scritte da autori morti rispettivamente nel 1886 e nel 1928. Imprescindibili, come testi di base da consultazione sulla storia del papato sono anche le opere di Angelo Mercati e Pio Cenci. Per un'ottima guida bibliografica sulla storia dei pontefici, si veda E. INNOCENTI, *Storia del potere temporale dei papi*, Roma, Centro Studi per il Lazio, 1973. Molto interessanti, anche come documenti attraverso cui osservare l'evoluzione della storiografia sulla storia del papato, le seguenti datate opere: L. GALEOTTI, *Della sovranità e del governo temporale dei papi*, Capolago, Tipografia elvetica, 1847; D. PAGANUZZI, *Compendio della storia del potere temporale dei papi*, Roma, G. Barbera, 1879; F. BRANCACCIO DI CARPINO, *I papi e i diciannove secoli del papato: cenni storici-cronologici*, Torino, Fratelli Bocca, 1897.

corona e difficilmente gli elettori sovvenivano alle indicazioni». ⁴ Innanzitutto, è necessario affermare che, stando a quanto viene sostenuto nella principale letteratura specialistica in materia, non è mai stato possibile reperire nel corso di tutta la storia della chiesa alcun documento giuridico ufficiale che possa attestare la concessione esplicita e dichiarata di un simile privilegio, definito indifferentemente veto o esclusiva o riserva, ⁵ relativamente all'elezione del papa. Secondo Umberto d'Arrò, infatti, «non esiste né un documento né una data precisa in merito alla nascita del privilegio: dapprima fu un abuso politico favorito da una posizione di forza, a poco a poco diventò una tradizione e infine si stabilizzò come un vero e proprio diritto riconosciuto». ⁶ Questa intromissione nell'elezione del papa da parte del potere temporale e civile, che ha rappresentato la massima forma di controllo o almeno di supervisione del potere terreno sul processo di selezione del sommo pontefice al pari di altri antichi provvedimenti come la *Constitutio romana* di Lotario I e il *Privilegium Othonis* di Ottone I di Sassonia, ha il suo inizio con la necessità e l'urgenza dei papi romani di conferire maggiore garanzia di sicurezza e protezione ai lavori del conclave. Questa protezione, vigilanza, custodia e difesa, che dal punto di vista giuridico risulta essere prerogativa e facoltà di derivazione giustiniana ⁷ assunse man mano le sembianze di una vera e propria ingerenza ed intromissione nella prassi elettorale da parte dei sovrani cattolici europei. Secondo d'Arrò, «nel linguaggio curiale il “veto” aveva il nome di facoltà “esclusiva”, non perché il suo esercizio era riservato a pochi, ma in quanto permetteva di “escludere” una persona dall'accesso ad una carica». ⁸ Si tratterebbe, a livello giuridico, di un principio già formulato nel diritto romano a difesa della collegialità: «Nel diritto pubblico romano veniva usata con una *intercessio* mediante la

⁴ R. GUTTORIELLO, *Il conclave. Come si elegge il papa*, Todi, Tau Editrice, 2013, p. 28. Cfr. D.L. CASTANO, *Gregorio XIV (Nicolò Sfondrati) 1535-1591*, Torino, Società Editrice Internazionale, 1957.

⁵ L'espressione “diritto di riserva” è utilizzata da Ottorino Pasquato in un documento sulla Sede Apostolica Vacante pubblicato nel 2005 dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice. Cfr. AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005, pp. 122-130.

⁶ D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 107.

⁷ Come spiega Alessandro Bucci, lo stato, nell'ambito di una tradizione giuridica di derivazione romanistica, si proclama protettore della chiesa nonché custode della sua dottrina e il sovrano è *custos et vindex canonum*. Cfr. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 82.

⁸ D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 108.

quale un magistrato o un tribuno bloccava la deliberazione di un'altra autorità che avesse *par potestas*».⁹ Come spiega Alberto Melloni, «ciò che Gregorio XV non aveva previsto era l'esigenza di regolare l'azione delle corti cattoliche che, sia per ragioni di politica internazionale che ecclesiastica, agiscono nel conclave con la interposizione di veti a danno di uno o dell'altro candidato. [...] La opposizione di un veto *contro* un candidato era atto giudicato legittimo e noto all'interno del conclave. La formazione delle maggioranze, d'altronde, era sovente preceduta dalla caduta di proposte forti sulle quali si concentravano obiezioni insormontabili dei sovrani cattolici [...]».¹⁰ I primi tentativi ufficiali della chiesa di vietare, inibire o almeno limitare l'esercizio dell'esclusiva coincidono, secondo Guttoriello e Melloni, con l'emanazione di alcuni importanti documenti come la bolla *In eligendis* di Pio IV del 9 ottobre 1562, *Apostolatus officium* di Clemente XII del 1732 e la costituzione *In hac sublimi* del 23 agosto 1871 di Pio IX.¹¹ A proposito dell'*Apostolatus officium*, Ambrogio Piazzoni afferma che «vi si cercava ancora una volta di limitare l'influenza delle corti cattoliche nell'elezione pontificia e di impedire o almeno ostacolare la presentazione di veti o di esclusive in conclave [...]».¹² Sempre in merito al documento di Clemente XII, il quale si pronunciò anche relativamente alla vacanza¹³ della sede apostolica con il chirografo *Avendo Noi*¹⁴ del 1732, molto dettagliata è la spiegazione di Melloni: «L'esigenza di circoscrivere la possibilità del veto sarà espressa nell'*Apostolatus officium* di Clemente XII, solo nel 1732: nel suo regolamento del conclave egli coglie il rischio che la presenza della politica diventi un fattore di ritardi e di polarizzazioni più forti del collegio. *Apostolatus officium* – prosegue Melloni – non è efficace, proprio perché parte

⁹ *Ibid.*

¹⁰ A. MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 62. Cfr. A. PIAZZONI, *Le elezioni pontificie. Cenni storici e spunti di riflessione*, in «Spazio Filosofico», XIX, 1, luglio 2017, pp. 143-144.

¹¹ Cfr. GUTTORIELLO, *Il conclave. Come si elegge il papa*, cit., pp. 28-29; MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., pp. 62-64.

¹² A. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, Casale Monferrato, Piemme, 2003, p. 215.

¹³ Per uno studio recente ed aggiornato, anche se cronologicamente circoscritto, sulla sede apostolica vacante, si veda J.M. HUNT, *The Vacant See in Early Modern Rome: A Social History of the Papal Interregnum*, Boston, Brill, 2016.

¹⁴ Cfr. G. MORONI ROMANO, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. XXI, Venezia, Tipografia Emiliana, 1843, p. 169.

dal saggio presupposto che [...] una esclusione totale del peso delle corti e degli Stati nell'elezione sia incompatibile col carattere di corte e di Stato del potere del romano pontefice. [...] Il desiderio di portare l'elezione papale verso una totale autoreferenzialità esiste, ma si scontra con un movimento opposto. Infatti il progressivo inaridirsi delle funzioni di con-governo esercitate dal concistoro [...] fa sì che i cardinali come singoli sian spinti a coltivare legami politici, che in sede di conclave possono garantire il loro ruolo o anche il loro successo». ¹⁵ Del resto, anche il nuovo regolamento sulle modalità di voto voluto da Gregorio XV con le bolle *Aeterni Patris* ¹⁶ e *Decet Romanum Pontificem* (15 novembre 1621 e 12 marzo 1622), rimasto in uso fino agli inizi del secolo breve, non riesce nel suo intento di porre fine alle ormai numerose e regolari ingerenze delle corone cattoliche europee. ¹⁷ Sempre Alberto Melloni sottolinea come questo fenomeno di sottomissione del clero cardinalizio al volere delle corti dei vari stati cattolici fosse un fenomeno già presente ed osservabile nel cinquecento tanto che anche Francesco Guicciardini, nella sua *Storia d'Italia*, ne rende conto «[...] e cataloga i cardinali come “dependenti” dei re di Francia o Spagna [...]». ¹⁸ Da un punto di vista operativo, il cavallo di Troia che gli stati coinvolti nella pratica del veto erano soliti

¹⁵ MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., pp. 62-64.

¹⁶ Da non confondere con l'omonima enciclica neo-tomista di Leone XIII. Cfr. E. LORA - R. SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle encicliche*, vol. 3, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 1997, pp. 52-93. Sul neo-tomismo leonino (divulgato anche tramite le encicliche *Iampridem considerando* e *il motu proprio di Pio X doctoris angelici*), si veda: L. MALUSA, *Lo studio della filosofia di San Tommaso nelle scuole cattoliche durante il pontificato di Benedetto XV*, in L. MAURO, a cura di, *Benedetto XV. Profeta di pace in un mondo in crisi*, Bologna, Minerva Edizioni, 2008, pp. 239-270; A. TORRESANI, *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a Benedetto XVI*, Milano, Edizioni Ares, 2011, p. 658; J. O'MALLEY, *Storia dei Papi*, Roma, Fazi Editore, 2011, p. 275; F. CAMMARANO, *Storia dell'Italia liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 74; L. STURZO, *Chiesa e Stato. Studio sociologico-storico*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009, pp. 143-144.

¹⁷ Cfr. AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, cit., p. 123.

¹⁸ MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 64. Così il Guicciardini a proposito dell'elezione di Pio III (Francesco Todeschini Piccolomini): «Entrarono finalmente i cardinali nel conclave, trentotto in numero; ove la disunione, solita in altri tempi a partorire dilazione, fu causa che, accelerando, creassero fra pochi di il nuovo pontefice. Perché non concordò della persona che avessero ad eleggere per l'altre loro cupidità, e principalmente per la contenzione che era tra i cardinali dependenti dal re di Francia ed i cardinali spagnuoli, o dependenti dai re di Spagna; ma spaventati dal pericolo proprio, essendo le cose di Roma in tanti sospetti e tumulti, e dalla considerazione degli accidenti che in tempi tanto difficili sopravvenire per la vacanza della Sedia potevano, s'inclinaron, consentendovi ancora il cardinale di Roano, al qual ogni di più mancava la speranza di essere eletto, ed eleggere in pontefice Francesco Piccolomini, cardinale di Siena [...]». F. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, vol. I, Milano, Editore Ernesto Oliva, 1851, p. 387.

utilizzare per operare l'ingerenza era il cosiddetto cardinale di corona, ovvero un prelado partecipante al conclave precedentemente incaricato da un sovrano di presentare l'esclusiva ai danni di un collega rivale durante i lavori conclavari.¹⁹

«Dalla fine del Cinquecento – prosegue Melloni – l'esclusiva guadagna spazio e in prima battuta è la corona di Spagna che, accanto ai grandi privilegi riconosciuti ai cristianissimi sovrani nella nomina dei vescovi del nuovo mondo, ottiene risultati soddisfacenti anche nell'elezione dei vescovi di Roma. La corrispondenza fra i desideri spagnoli e l'esito del conclave è pacifica nell'elezione di Pio V nel 1566 e di Gregorio XIII nel 1572: la successione di Sisto V suscita scontri fortissimi fino a che – dopo Urbano VII, Gregorio XIV e Innocenzo IX – l'elezione di Clemente VIII nel 1592 non dà soddisfazione al partito del re. Una nuova situazione critica si ripropone nel 1605 quando la fazione spagnola sbarrò la strada al cardinal Baronio».²⁰ «Si diceva – spiega Duffy – che, nel 1605, Enrico IV di Francia avesse speso 300.000 scudi per assicurarsi l'elezione di un papa Medici (Leone XI), favorevole alla Francia. Se fu davvero così, furono soldi spesi male, poiché il papa sopravvisse solo tre settimane».²¹ Difatti, Leone XI al secolo Alessandro Ottaviano de' Medici fu eletto il 1 aprile 1605 e morì il 27 aprile dello stesso anno. «Dopo quella data il conclave, però – scrive Melloni – è campo di battaglia anche per altri soggetti, che alternano la raccolta di voti e la calata di veti».²² Ad esempio, il conclave del 1644 per la successione di Urbano VIII vedrà il veto spagnolo da parte del cardinale Albornoz all'elezione sia di Francesco Barberini sia del candidato filo-francese cardinale Giulio Cesare Sacchetti. Tuttavia, l'incapacità degli spagnoli di trovare un accordo intorno alla candidatura del cardinal Cennini e il fallito veto di Luigi XIV, causato dal ritardo del cardinale Mazzarino, condussero all'elezione finale del cardinal Pamphili (Innocenzo X).²³ Alla morte di Innocenzo X, il 7 gennaio 1655, il Sacchetti ricevette un altro veto sempre dalla Spagna. A sua volta, la Francia

¹⁹ Cfr. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 214.

²⁰ MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 64.

²¹ E. DUFFY, *La grande storia dei papi*, Milano, Mondadori, 2012, p. 280.

²² MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 64.

²³ Cfr. G. ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, Roma, Newton & Compton Editori, 2005, p. 121; C. RENDINA, *I papi*, Roma, Newton Compton, 2013, p. 561; MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 64.

bloccò la candidatura del cardinale senese Fabio Chigi. A quel punto avvenne un fatto alquanto inaspettato in quanto il Sacchetti, nel ritirare la sua candidatura, si batté con grande spirito e tenacia contro il veto imposto a Chigi, riuscendo infine, dopo tre mesi di trattative, a convincere la Francia a ritirare il veto sul porporato toscano che fu così eletto pontefice col nome di Alessandro VII.²⁴ «Quando l'esclusiva – scrive sempre Melloni – non cade su personaggi insignificanti o estremisti può, infatti, rappresentare un ostacolo serio allo svolgimento del conclave. L'esclusiva opposta da Luigi XIV contro il cardinal Marescotti nel 1700, prosegue Melloni, e quella imperiale contro il cardinal Paolucci del 1721 rendono difficile il raggiungimento di nuovi equilibri nell'elezione di Clemente XI e Innocenzo XIII». ²⁵ Per Luciano Trincia, l'aperta, esplicita e spudorata rivendicazione dell'esclusiva connessa con il suo sistematico e spregiudicato utilizzo da parte di una casa regnante cattolica rappresenta il punto di maggior degrado dell'istituto elettorale. In questo senso, la discutibile e contestata pratica del veto ha determinato un generale ed inarrestabile processo di logoramento ai danni di una chiesa sempre più debole e isolata dal punto di vista politico anche a causa di preoccupanti e sempre più frequenti vuoti di potere che rendevano Roma dipendente, di fatto, dalle scelte e dalle posizioni delle teste coronate del vecchio continente, sia politicamente che economicamente e finanziariamente. Secondo Zizola,²⁶ comunque, tale instabilità istituzionale è il prezzo che Roma dovette pagare per le sue pretese universaliste le quali la rendevano incapace di pensare se stessa e le sue istituzioni come provvisorie e storiche. La polemica sorta intorno all'accusa di degrado e logorio dovuta alle troppo frequenti, indisciplinate e spudorate intromissioni semiabusive delle corti cattoliche nelle faccende interne della chiesa era, del resto, uno degli snodi centrali nel dibattito culturale e politico dell'epoca in merito agli affari propri dello Stato ecclesiastico essendo, inoltre, uno dei capisaldi della critica protestante alle consuetudini romane. Spiccano, a tal proposito, svariati lavori dal taglio cronachistico di orientamento antipapale risalenti alla metà del XVII secolo e redatti da personaggi

²⁴ Cfr. D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 110.

²⁵ MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 65; cfr. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 214.

²⁶ Cfr. ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 117.

molto in vista nell'ambito della pubblicistica di allora come il calvinista Gregorio Leti e lo storico francese Amelot de la Houssaye.²⁷

«Il degrado dell'istituto conclavario – prosegue Trincia – raggiunge il suo culmine nel 1590, quando per la prima volta in maniera conclamata viene esercitato il diritto di esclusiva rivendicato dal potere politico in merito all'elezione di un papa. L'ingerenza delle grandi potenze cattoliche [...] diviene aperta e lampante nel momento in cui il Re di Spagna Filippo II, figlio di Carlo V, notifica ufficialmente al conclave una lista di cardinali esclusi e un'altra di cardinali graditi a *los Reyes Catholicos*».²⁸ Non c'è comunque piena unanimità e giudizio concorde tra gli studiosi nel ritenere con certezza l'iniziativa di Filippo II il primo esempio compiuto e manifesto di esercizio dello *ius exclusivae* da parte di una nazione cattolica nell'elezione di un pontefice. Secondo D'Arrò, infatti, la traccia più remota del diritto di esclusiva risale al conclave del 25 dicembre 1521 che segue la morte di Leone X (Giovanni de' Medici). In quell'occasione a fronteggiarsi furono i due sovrani più potenti d'Europa e grandi rivali: Carlo V re di Spagna, sacro romano imperatore asburgico e re d'Italia e l'accerchiato Francesco I Valois re di Francia. Entrambi volevano un papa amico e alleato e per Carlo V la soluzione ideale era un altro papa Medici. Fu allora che Francesco I, che non era d'accordo, oppose il suo veto con un ricatto: «[...] Fece sapere ai cardinali del Conclave che se avessero votato Medici egli avrebbe provocato uno scisma. La candidatura Medici venne abbandonata in tutta fretta e venne eletto invece l'olandese Adriano Florenz che assunse il nome di Adriano VI. Carlo V, però, non poté dolersene perché Florenz era stato suo precettore».²⁹ Da sottolineare, inoltre, che tramite il diritto di esclusiva non ci si limitava a porre il veto su uno o più papabili ma si offriva anche una lista di cardinali eleggibili in quanto graditi all'una o all'altra corona. L'esclusiva aveva quindi anche una funzione propositiva e in questo caso non si parla più di *ius exclusivae* (pur non essendo ancora *ius nominandi*).³⁰ Con buona frequenza, i veti erano di natura

²⁷ Cfr. MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, cit., p. 65.

²⁸ L. TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, Roma, Studium, 2004, p. 22.

²⁹ D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 109.

³⁰ Cfr. F. DE GREGORIO, *Storia e sistemi politici medievali e istituzioni ecclesiastiche*, Torino,

collettiva e posti in massa come nell'occorrenza del conclave che seguì la morte di Sisto V durante il quale l'incaricato del re di Spagna, cardinale Madruzzo, sentenziò l'esclusiva su tutti i cardinali creati dal papa appena defunto (nato Felice Piergentile) nonché sui cardinali veneziani, vicini al suo nemico re di Francia e Navarra. Il veto di gruppo riuscì e condusse all'elezione di un candidato gradito a Filippo II, il cardinale Castagna futuro Urbano VII (eletto a seguito di otto giorni di trattative). «Il suo pontificato – spiega Trincia – fu tra i più corti della storia della Chiesa: durò soltanto tredici giorni, in modo che il conclave che si aprì alla sua morte non fu che la prosecuzione del precedente. Questa volta il cardinale Madruzzo fece i nomi di sette cardinali graditi al Re Cattolico Filippo II. [...] Ciò implicava l'esclusione di quasi cinquanta cardinali e l'inclusione, per nomina regia, di un numero assai ristretto di cardinali eleggibili». ³¹ Nonostante le vivaci proteste dei cardinali preoccupati anche di creare un pericoloso ed insidioso precedente che incoraggiasse le altre potenze cattoliche a comportamenti emulativi, il 5 dicembre 1590 uno dei sette porporati indicati da Filippo fu eletto papa. Si trattava del cardinale Sfondrati che prese il nome di Gregorio XIV. ³² Nell'atteggiamento di Filippo II, Ottorino Pasquato rivede «[...] un ritorno del cesaropapismo bizantino». ³³ «La condanna esplicita – scrive ancora Trincia – delle ingerenze nella vita del conclave, formulata in ampi settori della Curia romana, condusse Filippo II a istituire una serie di commissioni incaricate di esaminare la legittimità del *jus exclusivae*». ³⁴ Le commissioni, composte tutte da persone vicine al re e al suo successore Filippo III e di nazionalità spagnola, diedero ovviamente parere favorevole all'applicazione del diritto di esclusiva. I punti focali delle loro argomentazioni erano tre: «Innanzitutto, per tutelare i propri interessi, il monarca

Giappichelli, 2015, pp. 110-111; P. BELLINI, *Principi di diritto ecclesiastico*, Roma, Aracne, 2014. La formula di presentazione di un candidato ad un ufficio ecclesiastico da parte dello stato non è assimilabile giuridicamente allo *ius nominandi*, in quanto sussiste un divario formale tra il semplice presentare e l'effettivo nominare. Si veda, a tal proposito, la *querelle* relativa ai vescovi cosiddetti *nobis nominavit* che oppose la chiesa alla Francia tra ottocento e inizio novecento. Cfr. O. PONCET, *Grammaire et diplomatie sous la Troisième République. La querelle du Nobis Nominavit entre la France et la Saint-Siège (1871-1903)*, in «Mélanges de l'école française de Rome», CIX, 2, 1997, pp. 895-945.

³¹ TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit., p. 23.

³² ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 117.

³³ AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, cit., p. 122.

³⁴ TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit., p. 22.

spagnolo poteva legittimamente esercitare la sua influenza nell'elezione del romano pontefice. In secondo luogo, egli poteva a tale scopo fare uso sia della inclusione che della esclusione, a patto che nessun cardinale indegno risultasse incluso e nessun cardinale degno fosse escluso. Infine, secondo il parere della commissione di teologi spagnoli, era lecito che il re accordasse ai cardinali suoi alleati rendite o altro genere di vantaggi temporali come forma di *captatio benevolentiae* [...]». ³⁵ Abbiamo già raccontato dei cinquanta veti posti da Filippo II e dei sette cardinali indicati dal re di Spagna, figlio di Carlo V, come possibili pontefici. Quello che non abbiamo detto è che il pontificato di Gregorio XIV, il papa voluto da Filippo, durò meno di un anno, dal 5 dicembre 1590 al 16 ottobre 1591, pertanto «[...] l'anno seguente un altro della lista bianca, il cardinale nunzio a Venezia Giovan Antonio Facchinetti, è chiamato a succedergli, col nome di Innocenzo IX». ³⁶

Tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo le ingerenze delle potenze cattoliche nell'elezione del papa in conclave divennero una prassi abituale al punto da trovare la pubblica accettazione. Come spiega Duffy, infatti, «nel corso del XVII secolo, l'Imperatore e i re di Francia e Spagna stabilirono il loro titolo a una giurisdizione esclusiva, un diritto di veto su qualsiasi candidato al papato che non fosse di loro gradimento, e alla fine del secolo era diventata ormai una prassi comune per gli ambasciatori delle grandi potenze partecipare al conclave per rendere note le loro preferenze». ³⁷ «Il conclave che si apre all'indomani della sua morte [Clemente IX], avvenuta il 9 dicembre 1669 – scrive Zizola – dura più di quattro mesi. Nuovamente attiva è la Francia, che pone il veto a due possibili candidati, D'Elce e Odescalchi. La Spagna reagisce bloccando i candidati Vidoni e Brancaccio. [...] Esausti, gli elettori dei due schieramenti cedono infine alla mediazione di Venezia. [...] La scelta cade sul cardinale più anziano [...] l'ottantenne cardinale Emilio Altieri [Clemente X]». ³⁸ Anche l'elezione di Innocenzo XI al secolo Benedetto Odescalchi, cardinale a soli trentaquattro

³⁵ *Ibid.*, p. 24.

³⁶ ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 117. Cfr. TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit., p. 24.

³⁷ DUFFY, *La grande storia dei papi*, cit., p. 280.

³⁸ ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 124.

anni, rischiò di veder esercitato il diritto di veto da parte della Francia che minacciò l'esclusiva se l'elezione fosse avvenuta prima dell'arrivo a Roma dei propri cardinali: «L'atteggiamento di Luigi XIV – spiega Zizola – evolve tuttavia in seguito alle raccomandazioni dei cardinali Chigi e Rospigliosi, entrambi favorevoli alla riuscita di Odescalchi».³⁹ Nel conclave che elesse papa Pignatelli Innocenzo XII, Vienna oppose il veto al candidato dei francesi Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova. In quell'occasione, «[...] fu lo stesso cardinale francese Forbin-Janson a parlare apertamente di un diritto di esclusiva spettante alle corone di Francia, di Austria e di Spagna. [...] Così il conclave di Innocenzo XII rappresenta il momento preciso in cui il *jus exclusivae* appare chiaramente come un diritto definitivamente costituito».⁴⁰ Nel conclave di Innocenzo XIII (Michelangelo dei Conti), 1721, ci fu il veto dell'imperatore contro il cardinale Paolucci, candidato di Francia e Spagna.⁴¹ La cosa si ripeté identica nel conclave del marzo 1724: «Il fronte imperiale rinnova l'esclusiva contro Paolucci. La comunica in conclave l'ambasciatore straordinario dell'Imperatore Carlo VI, Maximilien von Kaunitz, che fa irruzione fra gli elettori con l'aiuto del cardinale imperiale Alvaro Cienfuegos. Il compromesso si conclude sul nome di un cardinale apolitico [...] Pietro Francesco Orsini. [...] Viene eletto col nome di Benedetto XIII il 29 maggio 1724 [...]».⁴² Nel conclave che vide l'elezione di Clemente XII nel 1730 (papa Corsini, sulla cui candidatura fu inizialmente posto un veto austro-francese poi decaduto) il veto fu lanciato dal re di Spagna contro il cardinale Imperiali.⁴³ Anche il conclave di Clemente XIII (Carlo Rezzonico) del 1758, celebratosi dopo la morte di Benedetto XIV, vide l'uso dell'esclusiva questa volta tramite il veto posto dalla Francia contro il cardinale filo-gesuita Cavalchini.⁴⁴ «Si sa pure per certo – scrive D'Arrò – che vennero bloccate dal “veto” l'elezione del cardinale Pietro Marcellino Corradini dopo la morte di Benedetto XIII e quella del cardinale Antonio Gabrielli Severoli alla morte di

³⁹ *Ibid.*, p. 125.

⁴⁰ TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit., p. 26.

⁴¹ Cfr. RENDINA, *I papi*, cit., pp. 588-589.

⁴² ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., p. 133.

⁴³ Cfr. RENDINA, *I papi*, cit., p. 593.

⁴⁴ Cfr. J. O' MALLEY, *Storia dei Papi*, cit., p. 244; AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, cit., pp. 123.

Pio VII nel 1823».⁴⁵ Nel conclave del 1769, ci fu addirittura la visita di persona dell'imperatore asburgico Giuseppe II, figlio di Maria Teresa d'Austria e autore di una grande riforma del clero austriaco, accompagnato dal fratello Granduca di Toscana e futuro imperatore Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, i quali fecero eleggere il cardinale anti-gesuita Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli (Clemente XIV).⁴⁶ Il conclave che iniziò il 30 novembre 1799, alla morte di Pio VI, si svolse sotto il segno delle istruzioni pervenute da Vienna dall'ultimo imperatore romano Francesco II (futuro primo imperatore austriaco come Francesco I), per bocca del cardinale Herzan. La monarchia asburgica, la quale aveva nel cardinal Mattei il proprio principale papabile, ripropose l'espedito del veto collettivo e di massa nei confronti di tutti i cardinali francesi, spagnoli, di Napoli, di Genova e del regno di Sardegna e Piemonte. Accanto alla candidatura Mattei, sulla quale però gravava il veto spagnolo, venne alla luce quella del vescovo di Cesena Cardinale Bellisomi, sul quale Vienna non aveva dato istruzioni al suo uomo in conclave Herzan. Venne così inviato un messo per sentire l'opinione dell'imperatore e alla fine si giunse a una elezione di compromesso che vide l'ascesa al soglio pontificio dell'arcivescovo di Imola Barnaba Chiaramonti⁴⁷ (quel Pio VII che giunse, il 15 luglio 1801, allo storico concordato con Napoleone).⁴⁸ Nell'ottocento, il veto sarà utilizzato diverse volte: nel 1823 sarà eletto Annibale della Genga col nome di Leone XII dopo che il cardinale Severoli, favoritissimo, fu bloccato dal veto austriaco pronunciato dal cardinale Albani;⁴⁹ nel 1831 vi fu l'elezione di Gregorio XVI

⁴⁵ D'ARRÒ, *La sede vacante dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI*, cit., p. 111.

⁴⁶ Cfr. RENDINA, *I papi*, cit., pp. 604-605.

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 612-613. Cfr. ZIZOLA, *Il conclave. Storia e segreti*, cit., pp. 142-143.

⁴⁸ Nell'ambito di una letteratura molto vasta consigliamo: AA.VV., *Le Concordat et le retour de la paix religieuse*, Paris, Éditions SPM, 2008; M. GORINO CAUSA, *I Concordati di Napoleone*, Rieti, Bibliotheca editrice, 1930; M. GABRIELE, *Per una storia del Concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII*, Milano, Giuffrè, 1958; B. ARDURA, *Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2001. Si veda anche il seguente materiale documentario: L. CROUZIL, *Le Concordat de 1801: étude historique et juridique*, Paris, Librairie Bloud, 1904; E. CONSALVI, *Mémoires*, introduction et notes de J. Créteineau-Joly, Paris, Librairie Bloud, 1864; F.D. MATHIEU, *Le Concordat de 1801: ses origines – son histoire, d'après des documents inédits*, Paris, Librairie Academique Didier, 1904; ANONYMOUS, *Le Concordat, et les Articles organiques; avec commentaires*, Paris, Imprimerie Nouvelle, 1901; MSG. CAPRARA, *Concordat et recueil des bulles et brefs de N. S. P. le pape Pie VII*, Liège, Chez Lemarié Libraire, 1802.

⁴⁹ Cfr. RENDINA, *I papi*, cit., p. 617. Per un approfondimento si veda il volume curato da Ilaria Fiumi Sermattei e Roberto Regoli dedicato alla mostra *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII* (Genga, castello, chiesa di San Clemente, 31 luglio-28 agosto 2016).

“Ius exclusivae” e conclave

(Bartolomeo Cappellari), autore di due importanti encicliche contro il modernismo,⁵⁰ dopo che una serie di veti incrociati bloccarono le candidature rispettivamente del cardinale De Gregorio (veto austriaco) e del cardinale Giustiniani (contro-veto spagnolo). Nel 1846 fu la volta di Pio IX, Mastai Ferretti, che riuscì ad evitare il veto che l’Austria voleva imporgli grazie ad un fortuito incidente occorso alla carrozza che trasportava il cardinale arcivescovo di Milano Gaysruck verso Roma. Durante il suo regno, l’anti-risorgimentale⁵¹ Ferretti emanò importanti documenti che riformavano il meccanismo del conclave. Oltre alla già menzionata costituzione *In hac sublimi*, diretta proprio contro l’esclusiva, furono pubblicate le costituzioni *Licet per apostolicas litteras* dell’8 settembre 1874 e la *Consulturi, ne post obitum nostrum* del 10 ottobre 1877.⁵²

Se la data del primo veto della storia del conclave è, come abbiamo visto, oggetto di dibattito e pareri discordanti tra gli studiosi, l’ultimo veto sul conclave storicamente attestato fu esercitato invece nel 1903 dall’anziano imperatore Francesco Giuseppe⁵³ prima del divieto definitivo imposto da Pio X,⁵⁴ il quale, nell’ambito di un più generale

⁵⁰ *Mirari vos* (15 agosto 1832), *Singulari nos* (25 giugno 1834), entrambe indirizzate contro le tesi del cattolicesimo liberale di Félicité Robert de Lamennais.

⁵¹ «Il giudizio sulla politica di Pio IX oscilla tra due opposti: quello espresso dagli storici liberali secondo cui il papa avrebbe iniziato con un sincero programma liberale, rinnegato successivamente a causa degli eccessi seguiti alle vicende del 1848 che lo portarono a trasformarsi in un bieco reazionario; e quello di chi afferma che il papa non abbia mai avuto una qualche visione della politica italiana, limitandosi a qualche concessione [...]». A. TORRESANI, *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a Benedetto XVI*, Milano, Edizioni Ares, 2011, p. 614. Anche Giorgio Candeloro sottolinea la iniziale reputazione filo-nazionalista e filo-risorgimentale di Mastai Ferretti, il quale, in un discorso pubblico rivolto ai sudditi datato 10 febbraio 1848, pronunciò frasi che «[...] furono interpretate a Roma e in tutta l’Italia come una benedizione data dal papa al movimento nazionale». G. CANDELORO, *Storia dell’Italia moderna*, vol. III, *La rivoluzione nazionale, 1846-1849*, Milano, Feltrinelli, 2011, pp. 137-138.

⁵² Cfr. AA.VV., *Sede Apostolica Vacante*, cit., p. 125. *In hac sublimi* è il titolo anche di un precedente regolamento del conclave, in forma di costituzione apostolica, emanato sempre da Mastai Ferretti nei primi anni del suo pontificato (25 marzo 1848). Il 10 gennaio 1878, inoltre, fu la volta del *Regolamento da osservarsi dal S. Collegio in occasione della vacanza della Sede Apostolica*. Cfr. G. MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1990, p. 504.

⁵³ Cfr. M. ADINOLFI, *Il conclave. Storia, regole e personaggi dell’elezione più misteriosa del mondo*, Macerata, Matelica, 2005; A. BELLETTI, *Veto al conclave. Lo ius exclusivae austro-ungarico contro il cardinal Rampolla*, Bologna, Erreciedizioni, 2010; C. GIACOMO - S. SALVEMINI, *Papato e Conclave*, Roma, Il ventaglio, 1995; O. LA ROCCA, *Il conclave. Le procedure, i protagonisti, la storia, le curiosità*, Milano, Ancora, 2005.

⁵⁴ Cfr. G. ROMANATO, *Pio X: la vita di papa Sarto*, Milano, Rusconi, 1992; C. SICCARDI, *San Pio X*, Milano, San Paolo, 2014; G. LA BELLA, a cura di, *Pio X e il suo tempo*, Bologna, Il Mulino, 2003; R. REGOLI, a cura di, *San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*, Città del Vaticano,

piano di lotta alla civiltà moderna,⁵⁵ in nome dell'universalismo ecclesiastico e del centralismo papale (culminata con la pubblicazione del *Codex Juris Canonici*, il codice pio-benedettino, nel 1917),⁵⁶ legiferò la fine dell'esclusiva tramite le costituzioni apostoliche *Commissum Nobis* e *Vacante Sede Apostolica* (i cui contenuti anti-esclusiva furono rimarcati in seguito da Pio XII con la costituzione *Vacantis Apostolicae Sedis*, da Giovanni XXIII con il documento *Summi Pontificis electio* e da Giovanni Paolo II con la costituzione *Universi Dominici Gregis*). In quest'ultima occasione, il penultimo monarca asburgico della storia⁵⁷ fece la sua mossa attraverso la mediazione dell'arcivescovo di Cracovia Jan Puzyna de Kozielsko,⁵⁸ cardinale di corona partecipante al conclave, per bloccare e far decadere sin dall'inizio dei lavori la candidatura del favorito, il cardinale segretario di stato del defunto pontefice Leone

Libreria Editrice Vaticana, 2016; P.L. BONDIONI, *San Pio X. Profeta riformatore*, Verona, Fede & Cultura, 2012; R. MERRY DEL VAL, *San Pio X. Un santo che ho conosciuto da vicino*, Verona, Fede & Cultura, 2012; G. VIAN, *Il modernismo: la Chiesa cattolica in conflitto con la modernità*, Roma, Carocci, 2012. Per una eccellente ma datata bibliografia su Pio X, si veda, K. BIHLMAYER - H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, Brescia, Editrice Morcelliana, 1959, p. 251.

⁵⁵ Emblematica l'enciclica *Pascendi dominici gregis*. In merito al rafforzamento della centralità di Cristo, anche come fondamento della rinnovata prassi concordataria della chiesa, fondamentali sono le encicliche di Pio XI, *Ubi arcano dei* e *Quas primas*. Cfr. O. GIACCHI, *La politica concordataria di Pio XI*, in *Pio XI nel trentesimo della morte (1939-1969)*, Milano, Ufficio Studi Arcivescovile, 1969; Y. CHIRON, *Pio XI. Il papa dei Patti Lateranensi e dell'opposizione ai totalitarismi*, Milano, Edizioni San Paolo, 2006; E. FATTORINI, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa*, Torino, Einaudi, 2007; G. STELLA, *Pio XI. Il papa dei concordati*, Milano, Gribaudi, 2009; C. SEMERARO, a cura, *La sollecitudine ecclesiale di Pio XI*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010. La politica concordataria di Pio XI, oltre ai Patti Lateranensi, brillò in Germania a seguito della stipula dei concordati pacelliani con Baviera (1924) e Prussia (1929), dove il prelado romano ricopriva il ruolo di nunzio apostolico (per la sua vicinanza agli ambienti tedeschi, diplomatici, governativi ed ecclesiastici, il futuro pontefice viene definito da alcuni studiosi come un prelado germanofilo. Cfr. P. CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, Milano, Edizioni San Paolo, 2004, p. 79), e con la creazione della nunziatura apostolica presso il governo del Reich (presieduta dal 1930 da mons. Cesare Orsenigo con Pacelli segretario di stato). Queste carte, assieme ai successivi concordati con il Baden e con il Terzo Reich (*Reichskonkordat*) garantirono un temporaneo riavvicinamento tra la chiesa e la Germania dopo le passate secche del *kulturkampf*. Su mons. Orsenigo, cfr. M.M. BIFFI, *Il cavalletto per la tortura. Cesare Orsenigo, ambasciatore del papa nella Germania di Hitler*, Roma, Città Nuova, 2006.

⁵⁶ Cfr. M. LAMACCHIA, *Profilo storico del Codex Iuris Canonici nel centenario della sua pubblicazione (1917-2017)*, in «Eunomia. Rivista di storia e politica internazionali», VI n.s., 2, luglio-dicembre 2017, pp. 661-692.

⁵⁷ Il suo successore, Carlo I, sarebbe stato l'ultimo monarca asburgico a regnare sull'Austria. Su Carlo I si veda R. COALOA, *Carlo d'Asburgo, l'ultimo imperatore*, Genova, Il Canneto Editore, 2013.

⁵⁸ Cfr. M. LENART, *Il cardinale Jan Puzyna, un discusso protagonista del conclave del 1903, alla luce della documentazione polacca*, in REGOLI, a cura di, *San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*, cit., pp. 49-64.

XIII,⁵⁹ Mariano Rampolla del Tindaro.⁶⁰ «Fu il primo conclave del secolo e fu anche l'ultimo nel quale venne esercitato il preteso diritto di “esclusiva” da parte di un governo cattolico. [...] Il veto fu presentato dall’Austria [...] e ovviamente riguardò il cardinale Rampolla, principale candidato di coloro che volevano proseguire nella linea filo-francese del pontificato precedente».⁶¹ In un conclave interamente polarizzato attorno alla disputa tra rampolliani e anti-rampolliani,⁶² «l’Imperatore d’Austria decide allora di usufruire di un antico diritto di veto concesso alle grandi monarchie cattoliche. [...] Del veto viene messo a conoscenza il vescovo di Cracovia, Jan Puzyna de Kozielsko. Secondo alcune testimonianze, l’iniziativa sarebbe partita dallo stesso

⁵⁹ Il quale, tuttavia, non ebbe grande influenza nel suggerire un suo possibile successore (pur pronunciandosi apertamente in favore di Rampolla). Sulla possibilità che il romano pontefice indichi in maniera vincolante il suo successore, si veda D. SUCHÁNEK, *Papal Designation*, in «West Bohemian Historical Review», I, 02, 2011, pp. 12-25; ID., *The Designation of the Pope*, Ph.D Th.D., Charles University of Prague, pp. 153-161.

⁶⁰ Cfr. C. CERAMI, a cura di, *La figura e l’opera del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2006; M. CLAAR, *Kardinal Rampolla als Staatssekretär und Papstweber (1887–1903)*, in «Europäische Gespräche. Hamburger Monatsblätter für auswärtige Politik», IX, 7, 1929, pp. 465-482; G.P. SINOPOLI GIUNTA, *Il Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, Roma, Vaticana, 1923; R. GRABER, *Mariano Rampolla del Tindaro*, in W. SANDFUCHS, *Die Aussenminister der Päpste*, München/Wien, Günter Olzog Verlag, 1962, pp. 58-72.

⁶¹ PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 255.

⁶² Cfr. TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, cit.; J.M. TICCHI, *La politica francese del cardinale Rampolla e la preservazione degli interessi della Santa Sede*, in CERAMI, a cura di, *La figura e l’opera del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, cit.; L. CIVININI, *Rampolla e la Spagna: il caso della nunziatura di Madrid (1876-1887)*, in CERAMI, a cura di, *La figura e l’opera del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro*, cit. Per un’analisi approfondita dei rapporti della Chiesa leonina con la Francia (encicliche *Au milieu des sollicitudes*, *Au milieu des consolations*, *Nobilissima gallorum gens*, *Notre consolation*), si veda R. DE MATTEI, *Il Ralliement di Leone XIII. Il fallimento di un progetto pastorale*, Firenze, Le Lettere, 2014. Sulle aperture di Leone XIII verso il mondo slavo-ortodosso e in generale verso la cristianità d’oriente in nome dell’idea di *Unum ovile et unus pastor* (enciclica *Grande munus christiani nominis propagandi*), aperture che non piacevano a Francesco Giuseppe in quanto avrebbero favorito il rafforzamento dell’influenza della Russia sui Balcani e sulle popolazioni slave assoggettate all’impero (rafforzandone, quindi, le aspirazioni indipendentiste) cfr. R. TOLOMEO, *Le relazioni serbo-vaticane dal congresso di Berlino alla prima guerra mondiale*, in G. DE ROSA - G. CRACCO, a cura di, *Il papato e l’Europa*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 341-380. L’importanza strategica dell’area balcanica e dell’est europeo nell’ambito della *Ostpolitik* di papa Pecci (e dei segretari Jacobini e Rampolla) è testimoniata da numerosi accordi con gli stati di quell’area, come la convenzione col Montenegro (18 agosto 1886), gli accordi con la Russia (24 dicembre 1882), la bolla *Ex hac augusta* con l’Austria per l’istituzione della gerarchia ecclesiastica in Bosnia ed Erzegovina (5 luglio 1881) e infine il concordato con la Serbia sotto Pio X (24 giugno 1914). Per una panoramica generale, anche bibliografica, sui rapporti del pontificato leonino (e quindi di Rampolla) con le potenze internazionali cfr. L. TRINCIA, *Leone XIII, la politica vaticana e il gabinetto segreto dei perugini*, in G. DE ROSA - G. CRACCO, a cura di, *Il papato e l’Europa*, cit., pp. 319-340. Importante, a tal proposito, è l’enciclica di papa Leone sulla situazione religiosa nella Germania del *kulturkampf* bismarckiano, la *Iam pridem Nobis*.

cardinale Puzyna, se non addirittura da ambienti della Curia romana avversi a Rampolla: il cardinale polacco si sarebbe fatto portavoce di queste istanze presso l'ormai anziano e restio Imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo. Informati dell'“esclusiva” i porporati austroungarici decidono di puntare su due nomi alternativi: Serafino Vanutelli [...] e Girolamo Maria Gotti [...] Ci sono alcuni cardinali, tra i quali l'arcivescovo di Milano Andrea Carlo Ferrari, futuro beato, che desiderano una candidatura dal profilo decisamente pastorale. E individuano nel patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, prelado trevigiano di origini contadine, l'uomo ideale [...]».⁶³

Benché la sua elezione fosse avvenuta proprio in virtù dell'applicazione dell'antico strumento giuridico del veto, Giuseppe Melchiorre Sarto di Riese, eletto dal collegio in vista di un pontificato meno politico e più pastorale rispetto a quello del suo predecessore,⁶⁴ si rendeva ovviamente conto che il perdurare dell'esercizio di questo “diritto” da parte delle potenze di religione cattolica indeboliva l'autonomia della chiesa nel definire la propria politica futura a seguito di ogni nuova elezione. Le rituali e regolari ingerenze dei regnanti cattolici, inoltre, dimostravano di quanta poca considerazione e credibilità godesse la Santa Sede come stato o ente sovrano e soggetto di diritto dotato di personalità giuridica. Era come se i sovrani cattolici considerassero la Santa Sede una proprietà o un bottino da spartirsi periodicamente e sulla quale esercitare le rispettive abilità e velleità diplomatiche. In qualche modo, la logica dei veti e contro-veti che senza intralcio animava e turbava da secoli i lavori del conclave era una sorta di rituale prova generale per testare la tenuta di alleanze politiche ed osservare le reazioni degli avversari. Era come se il conclave servisse da attendibile banco di prova per strategie politiche presenti e future in vista di un'eventuale correzione di rotta in caso di esito non soddisfacente delle suddette scelte strategiche. Quel che è certo è che l'elezione pontificia rappresentava e riproduceva, in scala ridotta ma in maniera

⁶³ A. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, Milano, Mondadori, 2009, p. 42. Per una interessante e unica testimonianza sugli eventi del 1903 da parte di un testimone oculare, si veda il testo del cardinale francese Mathieu (partecipante al conclave). Cfr. F.D. MATHIEU, *Les derniers jours de Léon XIII et le conclave, par un témoin*, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1904.

⁶⁴ Cfr. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., pp. 254-255; TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit., p. 42; DUFFY, *La grande storia dei papi*, cit., p. 375.

realistica, verosimile e sempre aggiornata, le dinamiche dei rapporti tra gli stati europei e le case regnanti, dando così ad essi la possibilità anche di sperimentare il da farsi su scala continentale. Come dicevamo, nonostante l'esclusiva gli avesse consegnato le chiavi del pontificato, Pio X⁶⁵ era ben intenzionato a porvi fine una volta per tutte e traghettare, con coraggio e contro il parere degli ambienti della curia, la *libertas Ecclesiae* nella piena modernità;⁶⁶ «è comunque lodevole, quindi – scrive Rendina – l'impegno di Pio X nel voler annullare definitivamente ogni manipolazione del papato da parte dei poteri laici; la costituzione *Commisum nobis* del 1904 aboliva il veto comunque manifestato da uno stato durante un conclave, dichiarando senz'altro illegittima ogni ingerenza del potere civile nell'elezione papale. I cardinali che si fossero fatti portavoce dell'esclusiva di un qualsiasi governo sarebbero stati colpiti con la scomunica dal futuro pontefice».⁶⁷ Come afferma Zizola, «nemmeno il sistema elettorale resta indenne dall'interesse di Pio X. Nella costituzione *Commisum Nobis* [...] provocata dai fatti accaduti nel conclave dell'anno precedente, egli abolisce “il Veto civile o esclusiva come vien detta anche sotto forma di semplice desiderio, così come tutti gli interventi, intercessioni in qualsiasi forma”. Egli fulmina contro i cardinali che ardiscono comunicare in qualsiasi modo al Sacro Collegio un veto dei governi la scomunica *latae sententiae*. [...] Meno di un anno e mezzo dopo l'elezione, Pio X

⁶⁵ Il cui motto «*instaurare omnia in Christo*», enunciato nell'enciclica di apertura del pontificato *E supremi apostolatus* del 4 ottobre 1903, ben sintetizza quanto detto in precedenza a proposito del *leitmotiv* alla base del suo regno e cioè la lotta all'ideologia modernista in tutte le sue forme e manifestazioni in nome della difesa della tradizione cristiana, dei suoi valori e delle sue istituzioni, leggi e consuetudini. Cfr. LORA-SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle encicliche*, vol. IV, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 1998, p. 20.

⁶⁶ Cfr. G. ROMANATO, *Pio X. Bilancio e prospettive*, in REGOLI, a cura di, *San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*, cit., pp. 21-22. Il termine modernità, in riferimento all'operato di Pio X, non è usato ovviamente in riferimento al modello illuministico-positivista e liberal-democratico della tradizione anglo-francese (la cosiddetta *civilisation*), anche se a partire dal XIX secolo diversi intellettuali e teologi cattolici, ostili al dogmatismo del Vaticano I e alla restaurazione del tomismo, cercarono una sintesi tra la tradizione cristiana e i valori alla base della moderna concezione di stato. Tra tutti spiccano Lamennais, Lacordaire, Rosmini, Loisy, Buonaiuti, Murri, Sturzo, Mazzolari. Alcuni di questi, tra l'altro, si distinsero per il tentativo di applicare le nuove procedure del metodo storico-critico – la cui fecondità in termini euristici era stata mostrata in particolar modo dalla scuola rankiana – allo studio dei testi sacri, andando contro, quindi, i fautori dei tradizionali metodi esegetici (questo genere di rinnovamento epistemologico e metodologico fu possibile, comunque, anche grazie alla decisione di Leone XIII di aprire l'Archivio segreto vaticano agli studiosi di tutto il mondo).

⁶⁷ RENDINA, *I papi*, cit., p. 784.

riprende da cima a fondo l'intera materia. La costituzione *Vacante Sede Apostolica* [...] abroga l'intera normativa precedente e plasma uno strumento nuovo, modificando per quasi un secolo la fisionomia del conclave. [...] Non c'è solo la convalida delle proibizioni dell'ingerenza laica, ma anche il rafforzamento delle clausole sul segreto, che viene esteso anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice [...].⁶⁸ «Le nuove norme – spiega Piazzoni – tese alla massima garanzia per la libertà del processo d'elezione, difesa da ogni possibile forma d'intrusione dall'esterno, e per la segretezza delle operazioni elettorali, con l'esclusione di ogni informazione verso l'esterno e con l'impegno al segreto anche dopo l'avvenuta elezione del papa, disposero tuttavia che la documentazione del conclave venisse conservata negli archivi».⁶⁹ Anche Giampaolo Romanato spende parole d'elogio e giudizi positivi in riferimento al lavoro svolto da Pio X per l'abrogazione del diritto di veto: «Oggi noi prestiamo uno sguardo molto frettoloso a provvedimenti come questo, quasi come a un atto dovuto e scontato, probabilmente stupiti che abbia tardato tanto a venire. In realtà si trattò di una decisione che richiese un coraggio assolutamente fuori del comune. Non a caso il card. Gasparri [...] lo definisce “fatto memorando” [...] e ricorda che molti “temevano non so quali terribili conseguenze da reclami dei governi. Il Papa lo volle” aggiunge “e nessun governo reclamò”».⁷⁰ Già Leone XIII, prosegue il Romanato, «[...] aveva soppesato a lungo i diversi problemi concernenti l'elezione del pontefice, realmente angosciato che il futuro conclave potesse svolgersi in condizioni di non completa libertà. Negli studi e nei documenti via via commissionati compare continuamente la questione del veto. Ma ne emersero implicazioni di tale gravità da sconsigliare ogni risoluzione abrogativa. L'esame del problema fu così prima differito e poi accantonato. Questi precedenti servono a mettere in luce la prontezza e rapidità di decisione di Pio X, ben consapevole tuttavia della delicatezza dell'intera materia poiché preferì che il documento pontificio fosse reso di pubblico dominio con cinque anni di ritardo, cioè nel 1909 [...].⁷¹

Molto delicato, ma di natura decisamente collegiale e quindi lineare, fu il percorso

⁶⁸ ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, cit., pp. 183-184.

⁶⁹ PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 260.

⁷⁰ ROMANATO, *Pio X: la vita di papa Sarto*, cit., p. 249.

⁷¹ *Ibid.*, pp. 249-250.

che portò alle risoluzioni decisive e legalmente (e politicamente) vincolanti di Sarto contro l’esercizio del veto. Come spiega Philippe Chenaux, «i cardinali della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari dettero il loro assenso al progetto di proibizione del diritto di veto. Il cardinale Rampolla, la “vittima” del veto austriaco in occasione del conclave del 1903, aveva chiesto di essere dispensato dal partecipare alla votazione per timore, come aveva scritto al cardinale Gasparri alla vigilia della riunione, che il suo parere potesse sembrare “non immune da prevenzioni personali” e che la sua presenza potesse “diminuire la libertà degli Eminentissimi Colleghi”. Le recenti dichiarazioni del ministro degli esteri austriaco, il conte Goluchowski, per giustificare la posizione del suo governo, rendevano una tale proibizione “non solo opportuna, ma necessaria”». ⁷² Sia il cardinale Vannutelli che il cardinale segretario di stato Merry del Val diedero parere positivo all’abrogazione del diritto di esclusiva, essendosi manifestate circostanze favorevoli a livello politico, con le proteste della Spagna per il veto austriaco. Inoltre, tanto l’opinione pubblica cattolica, quanto quella di orientamento liberale e moderato, avevano espresso moti di disapprovazione e sdegno nei confronti del gesto di Puzyna. Come spiega Chenaux, inoltre, fu decisivo l’intervento del cardinale Francesco Segna, il quale sottolineò con risolutezza l’ormai palese e conclamata inconsistenza giuridica e formale del veto a seguito dell’annessione di Roma al Regno d’Italia e della conseguente perdita del potere temporale da parte della chiesa. ⁷³ Alla medesima conclusione, del resto, era già arrivato il giovane prelado romano, pupillo di Pietro Gasparri, mons. Eugenio Pacelli, ⁷⁴ che, in quanto membro della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari ⁷⁵ (con la qualifica di

⁷² CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., pp. 49-50.

⁷³ *Ibid.*, p. 50.

⁷⁴ Su Eugenio Pacelli-Pio XII, nell’ambito di una bibliografia vasta e variegata, consigliamo: CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit.; TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit.; E. FATTORINI, *Germania e Santa Sede: le nunziature di Pacelli fra la Grande Guerra e la repubblica di Weimar*, Bologna, Società Editrice il Mulino, 1992; E. BUONAIUTI, *Pio XII*, Roma, Editori Riuniti, 1964; A. SPINOSA, *Pio XII. Un papa nelle tenebre*, Milano, Mondadori, 1992; P. GUIDUCCI, *Il Terzo Reich contro Pio XII*, San Paolo, 2013. Si veda anche l’intera produzione di Margherita Marchione.

⁷⁵ Cfr. R. REGOLI, *Il ruolo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari durante il pontificato di Pio XI*, in C. SEMERARO, a cura di, *La sollecitudine ecclesiale di Pio XI*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2011.

minutante dal 1903), era stato incaricato di compilare uno studio storico-giuridico sull'applicazione del diritto di veto come ingerenza nelle faccende della chiesa da parte degli stati cattolici continentali. «È interessante notare come, nella seconda parte del suo studio riservata all'esame delle diverse teorie che, a partire dalla metà del XVIII secolo, avevano tentato di giustificare tale diritto di veto, Eugenio Pacelli arrivava a stabilire un parallelismo degno di attenzione tra l'esistenza di questo diritto e la sovranità temporale del papa: "Questo desiderio di concordia si faceva anzi più vivamente sentire in epoche, nelle quali il capo della Chiesa era nel tempo stesso sovrano temporale di un considerevole Stato". La scomparsa di tale Stato toglieva pertanto ogni ragion d'essere al mantenimento di un diritto divenuto, a causa delle nuove circostanze storiche nelle quali la Chiesa doveva svolgere la sua missione spirituale, precisamente "anacronistico". [...] Senza dirlo esplicitamente i responsabili della Segreteria di Stato prospettavano risolutamente l'ipotesi, la più verosimile per il futuro, di una sovranità puramente spirituale».⁷⁶ Secondo Chenaux, inoltre, il lungo studio storico redatto da Pacelli per i cardinali della congregazione riunitisi il 29 dicembre 1903, somigliava per struttura, contenuti e tecnica argomentativa ad un precedente studio sul medesimo tema firmato da monsignor Adolfo Giobbio (*Austria, Francia e Spagna e l'esclusiva nel conclave*), ex professore di Pacelli all'Apollinare.⁷⁷ «Dopo aver ricordato il "doloroso incidente" del recente conclave con il veto imperiale austriaco contro l'elezione del cardinale Rampolla, nella prima parte del suo studio, l'autore si sforzava di dimostrare l'origine moderna di tale diritto».⁷⁸ Come spiega sempre Chenaux, Pacelli afferma che ad una prima forma di veto indiretta, comparsa presumibilmente nel XVI secolo dopo il

⁷⁶ CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., p. 49. Cfr. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit., p. 52. Sulla giustificazione del diritto di veto, celebri le posizioni pro esclusiva di Ludwig Wahrmund espresse durante il pontificato di Leone XIII. Cfr. L. WAHRMUND, *Beiträge zur Geschichte des Exklusionsrechtes bei den Papstwahlen aus römischen Archiven*, Wien, Verlag F. Tempsky, 1890; ID., *Zur Geschichte des Exklusionsrechtes bei den Papstwahlen im 18. Jahrhundert*, in «Archiv für katholischen Kirchenrecht», LXVII, 1892, pp. 100–124; ID., *Das Ausschließungsrecht (Jus Exclusivae) der katholischen Staaten Österreich, Frankreich und Spanien bei den Papstwahlen*, Wien, Verlag A. Hölder, 1888; SUCHÁNEK, *The End of the Right of Exclusion. Conclave of 1903 and the New Legislative of Pope Pius X*, in «Dvacáté století - The Twentieth Century», V, 2, 2013, pp. 126-137.

⁷⁷ Cfr. CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., p. 48. Cfr. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit., pp. 51-52.

⁷⁸ CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., p. 48.

regno di Alessandro VI, se ne era sostituita una seconda, formale e diretta, che tenderà a divenire norma e prassi dalla fine del XVII secolo con Innocenzo XII. Da allora, secondo il futuro Pio XII, il conclave eviterà con attenzione di eleggere un cardinale messo fuori gioco attraverso l'esclusiva formale. Inoltre, osserva sempre Pacelli, nonostante ovunque si facesse largo l'idea moderna della separazione tra stato e chiesa a garanzia delle rispettive libertà e dei rispettivi spazi, idea condannata tra gli altri anche da Pio X nell'enciclica *Vehementer nos*,⁷⁹ l'utilizzo spregiudicato del veto non cessò né diminuì di portata.⁸⁰ Le argomentazioni pacelliane, comunque, erano espressione di dottrina e non mere speculazioni personali. Infatti, in un altro suo dotto saggio pubblicato nel 1897, *L'esercizio del veto d'esclusione nel conclave*, Giobbio argomenta in maniera analoga distinguendo tra veto o esclusione materiale o indiretta e veto o esclusione formale o diretta: «[...] Per ben conoscere l'intima natura del Veto d'Esclusione, è assolutamente necessario distinguere l'esclusione materiale dalla formale. L'esclusione materiale, od anche indiretta, aveva luogo principalmente nel secolo XVI e XVII e si fondava sulle istruzioni che i Principi davano, generalmente in segreto, al Cardinale di loro confidenza, il quale doveva industriarsi, per raccogliere un determinato numero di voti ed impedire in questo modo l'elezione della persona non grata al suo governo. Ad ottenere questo scopo, bastava raccogliere più di un terzo di suffragi; imperocchè era impossibile l'elezione di un candidato qualsiasi, quando un terzo degli E.mi Elettori gli votassero contro. [...] L'esclusione formale, prosegue il

⁷⁹ Nel contesto della lotta della chiesa contro la legislazione separatista voluta in Francia dai ministeri radicali della Terza Repubblica (legge 9 dicembre 1905), il papa tuonò così: «È una tesi assolutamente falsa, un errore pericolosissimo, pensare che bisogna separare lo stato dalla chiesa». LORA-SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle encicliche*, vol. IV, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 1998, p. 149. La lotta alla Francia anti-clericale fu portata avanti da Pio X anche tramite le encicliche *Gravissimo officii munere* e *Une fois encore*. Cfr. J.P. CHANTIN -D. MOULINET, a cura di, *La Séparation de 1905*, Paris, Les Éditions de l'Atelier/Éditions Ouvrières, 2005; P. CHEVALLIER, *La Séparation de l'Eglise et de l'Ecole. Jules Ferry et Léon XIII*, Paris, Fayard, 1981; J.M. MAYEUR, *La séparation des Eglises et de l'Etat*, Paris, Les Éditions de l'Atelier/Éditions Ouvrières, 2005; J.M. DUHART, *La France dans la tourmente des inventaires*, Tours, Editions Alan Sutton, 2001; G. MERLE, *Émile Combes*, Paris, Fayard, 1995; F. DÉMIER, *La France du XIX siècle (1814-1914)*, Paris, Éditions du Seuil, 2000; J.M. MAYEUR, *La vie politique sous la Troisième République. 1870-1940*, Paris, Éditions du Seuil, 1984. La scomunica dello stato moderno fu opera, invece, di Leone XIII con l'enciclica *Immortale Dei*: «Ma i principi sui quali essi [gli Stati] si appoggiano sono, come abbiam detto, altamente riprovevoli». LORA-SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle encicliche*, vol. III, cit., p. 367.

⁸⁰ Cfr. CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., pp. 48-49.

Giobbio, ha luogo nel secolo XVIII ed ottiene il suo effetto indipendentemente dalla forza numerica delle parti, ma unicamente per riguardo alla volontà ed autorità del sovrano, che notifica e dichiara *ufficialmente* l'esclusione». ⁸¹ Secondo Giobbio, l'esclusione formale si applica nel seguente modo: il cardinale scelto da una delle tre corone cattoliche titolari del diritto di esclusiva si colloca sulla porta della cappella dello scrutinio e ad ogni cardinale raccomanda di non votare il candidato non gradito dal suo sovrano come vicario di Cristo: «Si dà pure l'Esclusiva dal Cardinale della Corona, col recarsi alle celle dei colleghi, ed avvisarli del Veto di Esclusione, se concorrano in un determinato Cardinale. Altre volte si dava l'Esclusiva, significandola al Card. Decano del Sacro Collegio o a voce o per iscritto, il quale la notificava poscia a tutti i Cardinali». ⁸² Giobbio afferma ancora che il diritto di veto è un privilegio spettante unicamente alle tre corone d'Austria, Francia e Spagna: «[...] Alcuni pretesero, che il Veto d'Esclusione potesse essere esercitato dal Re di Portogallo e da quello di Napoli. Ma a torto. Infatti la Bolla, secondo la quale sarebbe stata fatta tal concessione al Re Giovanni V (1706-1750), non si ritrova in alcun Bollario; quanto poi al Re di Napoli, lo stesso Ferdinando nelle istruzioni, che dava al Card. Ruffo per il Conclave, il 29 Agosto del 1823, si esprimeva nel seguente modo: “Non appartenendo alla Corona del Regno delle due Sicilie il diritto dell'Esclusiva espressa, giacché è riservato solamente alle corti di Francia, Spagna ed Austria, confidiamo nella vostra destrezza, che impiegherete tutti i mezzi che i vostri talenti vi suggeriscono per far valere l'esclusione tacita per mezzo dei vostri aderenti ed amici». ⁸³ Giobbio, successivamente, passa in rassegna le principali teorie sull'origine giuridica del veto d'esclusione: «Secondo alcuni autori, l'esercizio del Veto d'Esclusione spetta alle Corone di Francia, Spagna ed Austria, essendo i sovrani delle medesime sotto diversi rapporti successori di Carlo Magno, il quale a sua volta, dichiarato Imperatore d'Occidente, doveva godere di siffatta prerogativa, già inerente agli imperatori bizantini come rappresentanti del popolo romano. Ma questa dottrina non si può assolutamente ammettere; imperocchè il Veto

⁸¹ A. GIOBBIO, *L'esercizio del veto d'esclusione nel conclave*, Monza, Tip. Ed. Artigianelli-Orfani, 1897, p. 4.

⁸² *Ibid.*, p. 5.

⁸³ *Ibid.*

d’Esclusione, come viene esercitato negli ultimi quattro secoli, non ha relazione alcuna, né storica, né giuridica, coll’ingerenza degli imperatori greci e degli imperatori dell’età di mezzo nell’elezione del Romano Pontefice. [...] Il fatto degli antichi regnanti si limitava ad un’approvazione posteriore, in quanto che poteva solamente sospendere la consacrazione del nuovo eletto, mentre il Veto d’Esclusione sortiva completamente la sua efficacia prima dell’elezione medesima». ⁸⁴ Secondo altri autori, come Adarzo vescovo di Vigevano, prosegue Giobbio, il veto spetterebbe solo all’imperatore e quindi l’esercizio di tale diritto o privilegio da parte della Francia e della Spagna è un atto di usurpazione tollerato dalla consuetudine e per opportunità politica. L’esercizio del veto da parte degli imperatori, inoltre, non era soggetto a nessun tipo di restrizione ed un’elezione fatta contro il veto imperiale deve ritenersi nulla. Vi è inoltre, secondo Giobbio, una terza scuola che fa capo a Barthel il quale considera l’esclusiva come un diritto inerente a qualunque personalità politica. ⁸⁵

Le due costituzioni apostoliche sopra citate erano così impostate: «[...] La prima, *Commissum nobis* [...] espressamente riprovava “il predetto Veto d’Esclusione, come pure qualunque altra ingerenza, intervento ed intercessione, che qualsiasi Corona, nazione o governo, sotto qualunque pretesto, volesse esercitare in avvenire nella elezione del Capo supremo della Chiesa”; la seconda, *Vacante Sede Apostolica* (25 dicembre 1904) abrogava tutte le precedenti costituzioni relative all’organizzazione del conclave a eccezione della *Commissum nobis* e della *Praedecessores nostri* di Leone XIII». ⁸⁶ Le due costituzioni apostoliche inoltre vengono esplicitamente citate, assieme alla costituzione di Paolo VI *Romano Pontifici Eligendo*, ⁸⁷ nella costituzione apostolica

⁸⁴ *Ibid.*, p. 18

⁸⁵ Cfr. *ibid.*, p. 19

⁸⁶ CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, cit., p. 50.

⁸⁷ Anche papa Montini tuona esplicitamente contro l’esercizio del veto. Al punto 81, cap. VI: «Ciò che si deve osservare o evitare nell’elezione del romano pontefice» della *Romano Pontifici Eligendo*, così ordina: «Allo stesso modo, vogliamo ribadire ciò che fu sancito dai Nostri Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell’elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica *latae sententiae*, proibiamo a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Conclave e a tutti gli altri aventi parte al Conclave, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l’incarico di proporre il *veto*, o la cosiddetta *esclusiva*, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all’intero corpo elettorale riunito insieme, sia a singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente

di Giovanni Paolo II *Universi Dominici Gregis*,⁸⁸ la quale, sfruttando la stessa vincolante formula usata da Montini, nella parte seconda – “L’elezione del Romano Pontefice”, al capitolo VI, “Ciò che si deve osservare o evitare nell’elezione del Sommo Pontefice”, punto 80 “La proibizione di ricevere da alcuno il Veto o l’Esclusiva” – recita così: «Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell’elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica *latae sententiae*, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed all’attuazione di quanto è necessario per l’elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l’incarico di porre il *veto*, o la cosiddetta *esclusiva*, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all’intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell’inizio dell’elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell’elezione del Pontefice».⁸⁹

In conclusione, possiamo leggere la somma di quanto detto sino a questo punto nel

sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima che durante il Conclave. Tale proibizione intendiamo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell’elezione del Pontefice». Il testo di Paolo VI, inoltre, è noto per aver innalzato a 120 il numero degli elettori, escludendo, tuttavia, i porporati ultraottantenni. Cfr. C. SICCARDI, *Paolo VI. Il papa della luce*, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2008, pp. 320-321; A. TORNIELLI, *Paolo VI: l’audacia di un papa*, Milano, Mondadori, 2009, p. 577.

⁸⁸ Testo, quest’ultimo, successivamente integrato da due provvedimenti di Benedetto XVI ad ulteriore specificazione delle norme relative all’elezione del romano pontefice: *De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis* dell’11 giugno 2007 e *Normas Nonnullas* del 25 febbraio 2013. Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 123-124.

⁸⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Universi Dominici Gregis*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996, p. 56. Del resto, come osserva il canonista iberico Pedro Lombardia, la lotta della chiesa per salvaguardare la figura e le prerogative del papa contro le ingerenze esterne non si limita al solo momento della scelta del vescovo di Roma. Il codice di diritto canonico, infatti, al canone 331, afferma la natura incostituzionale e illegittima di ogni legge, consuetudine, uso o comportamento, esercitati tanto da soggetti statali quanto internazionali, finalizzati a condizionare l’attività del papa, il quale, secondo il diritto della chiesa, «può esercitare liberamente i suoi poteri». P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 134-139.

“Ius exclusivae” e *conclave*

seguito lungo ma estremamente esplicativo e chiarificatore passaggio dalla *Commissum nobis*: «L'incarico di governare tutta la Chiesa, che per volontà di Dio ci è stato affidato, ci avverte severamente che con grande energia dobbiamo difendere la Chiesa dall'intromissione d'altro potere, e così non soffra nessun detrimento quella libertà che Cristo ci donò per il bene comune, la quale tanti predicatori del Vangelo, tanti santissimi prelati, tanti illustri predecessori nostri, oralmente e per iscritto hanno difeso finanche all'effusione del sangue. [...] abbiamo creduto essere della massima incombenza del nostro ministero apostolico cercare che la vita della Chiesa si sviluppi completamente libera, rimuovendo qualsiasi intervento esterno, come il divino Fondatore volle che essa si sviluppasse e come richiede la sua eccelsa missione, e maggiormente questa libertà è dovuta all'elezione del Romano Pontefice [...] A questa piena libertà nell'eleggere il Sommo Pastore si oppone soprattutto quel Veto civile più di una volta preteso dalle supreme autorità di alcune Nazioni, con il quale si tenta di chiudere a qualcuno l'accesso al Supremo Pontificato. [...] la Sede Apostolica però non lo ha mai approvato. Al contrario i Romani Pontefici, in quelle cose che hanno determinato la provvisione dei Conclavi, nessuna cosa hanno cercato con maggiore sforzo o studio se non come allontanare l'intervento di qualsiasi potestà esterna sul Senato della Chiesa convocato per eleggere il Pontefice. Dichiarano la questione esplicitamente le Costituzioni, *In eligendis* di Pio IV; - *Aeterni Patris* di Gregorio XV; - *Apostolatus Officium* di Clemente XII; e soprattutto - *In hac sublimi, Licet per Apostolicas e Consulturi* di Pio IX. [...] le costituzioni per impedire il civile Veto o Esclusiva non hanno corrisposto ai desideri, [...] quindi Noi in virtù dell'Apostolico incarico affidatoci, e associandoci agli scritti dei nostri predecessori, dopo aver deliberato in modo maturo, pienamente consapevoli e per decisione nostra, riproviamo in modo assoluto il cosiddetto Veto civile o Esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, come pure tutti gli interventi, decretando che a nessuno sarà lecito, neanche ai supremi governanti delle Nazioni, con qualsiasi pretesto, inserirsi o ingerirsi nella grave questione dell'elezione del Romano Pontefice. Per questo, in virtù di santa obbedienza, sotto condanna del divino giudizio e sotto pena di scomunica *latae sententiae* riservata

in modo speciale al futuro Pontefice, proibiamo a tutti e ciascuno dei Cardinali di Santa Romana Chiesa, tanto ai presenti come ai futuri, e parimenti al Segretario del Sacro Collegio dei Cardinali e a tutti gli altri che prendono parte al Conclave, che con qualsiasi falsa ragione riceveranno, pur sotto forma di semplice desiderio, l'incarico di Veto o Esclusiva da qualsiasi autorità civile, di proporre e manifestare questo stesso Veto che abbiano conosciuto per qualsiasi ragione, a tutto il Collegio dei Cardinali riunito insieme o a ciascuno dei padri porporati, sia per iscritto, sia oralmente, sia in modo diretto e prossimo sia in modo indiretto e per mezzo di altri. Questa proibizione vogliamo che comprenda tutti i menzionati interventi, intercessioni e qualsiasi altri modi con i quali le autorità laiche di qualsiasi grado e ordine si volessero intromettere nell'elezione del Pontefice [...]».⁹⁰

⁹⁰ In <http://www.conclave.it/leggevigente.php?id=partesecondacap6par80>. Cfr. U. BELLOCCHI, a cura di, *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740: Pio X, 1903-1914*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 71-72.